

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3439

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971,
n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore
delle zone terremotate della Sicilia

Presentato alla Presidenza il 1° giugno 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento risulta dalla fusione di alcuni disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare, tutti per altro già presentati alle Camere, ma dei quali non è stata ancora iniziata la discussione, e reca provvidenze di vario genere fra loro coordinate in modo da realizzare un organico intervento in favore delle popolazioni siciliane colpite dal sisma del 1968.

Con gli articoli da 1 a 3 si proroga di un triennio, a decorrere dal 27 febbraio 1971 la attività dell'Ispettorato delle zone colpite dai terremoti in Sicilia, prevedendo il passaggio nel personale non di ruolo dei contrattisti as-

sunti dall'Ispettorato e la facoltà di continuare ad assumerne altri, beninteso entro i limiti del contingente fissato dal legislatore nel 1968.

Il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 3 maggio 1971 doveva essere discusso presso la Commissione affari costituzionali (atto Camera n. 3351).

Gli articoli da 4 a 8 recano disposizioni intese a snellire le procedure relative agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Con l'articolo 9 viene ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle do-

mande di concessione dei contributi per la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dal terremoto.

Gli articoli 10 e 11 prorogano l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e la esenzione tributaria già previsti dalle precedenti disposizioni.

Con gli articoli da 12 a 18 vengono riproposte le norme già contenute nel disegno di legge recante provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, presentato alla Camera dei Deputati il 24 maggio 1971 (atto Camera dei Deputati n. 3410).

In particolare l'articolo 12, richiamandosi alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la eleva da 22,5 miliardi a 75 miliardi; con ciò viene assicurato l'integrale finanziamento degli interventi per opere marittime di competenza del Ministero dei lavori pubblici e completata la copertura del fabbisogno relativo al piano di interventi nel settore agricolo predisposto dal competente Ministero.

Conclusivamente il Piano a suo tempo approvato dal CIPE — tenuto conto di quanto trova copertura in disponibilità di bilancio e delle autorizzazioni di spesa in atto e di quelle ora disposte — trova il suo integrale finanziamento, per il complessivo importo di 188 miliardi.

La legge 5 febbraio 1970, n. 21, per quanto riguarda altre provvidenze a sollievo delle popolazioni colpite dal terremoto, autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla manutenzione dei ricoveri provvisori ed alle opere di urbanizzazione al servizio dei ricoveri stessi, nonché il Ministero dell'interno ad erogare anche per gli anni 1969 e 1970 contributi a ripiano dei bilanci a favore dei comuni terremotati di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

Gli articoli 13 e 14 autorizzano le ulteriori spese, rispettivamente di complessive lire 5.000 milioni e lire 2.800 milioni, da assegna-

re al Ministero dei lavori pubblici per maggiori esigenze relative alla manutenzione dei ricoveri per senza tetto e per il proseguimento degli interventi urgenti richiamati.

L'articolo 15 integra di lire 5 miliardi il fondo previsto dall'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, per consentire al Ministero dell'interno di erogare, a favore dei comuni terremotati, i contributi a ripiano dei bilanci per gli anni 1969 e 1970, previsti dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21; inoltre i contributi dello Stato a favore dei bilanci comunali vengono concessi anche per l'anno finanziario 1971 e a tal fine viene autorizzata la spesa di 3.000 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno.

L'articolo 16 opera lo spostamento di 1 miliardo di lire fra due voci di spesa per interventi nel settore agricolo al fine di consentire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di utilizzare più proficuamente le somme stanziare per lo scopo.

Gli articoli 17 e 18 indicano, infine, i mezzi di copertura della spesa.

All'onere di lire 13.300 milioni derivante dall'applicazione della legge nell'anno 1971 si provvede con uno spostamento nell'autorizzazione di spesa prevista per lo stesso anno in favore del Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda le opere di ricostruzione, dalle vigenti leggi emanate in occasione degli stessi terremoti in Sicilia.

Tale spostamento si è reso possibile in quanto sulla stessa autorizzazione non risultano assunti impegni.

La somma relativa alle opere di ricostruzione viene, comunque, reintegrata distribuendola fra gli anni 1972, 1973 e 1974.

Allo scopo di consentire che le varie forme di provvidenze possano aver immediata applicazione, si è ritenuto necessario il ricorso al decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

Decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 (Edizione straordinaria Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1° giugno 1971).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

ART. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, è prorogato di tre anni.

È ugualmente prorogata la facoltà attribuita all'Ispettorato dal quinto comma del predetto articolo 16.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

Il personale che ha presentato domanda di assunzione entro il 10 novembre 1970 e per il quale l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha richiesto, entro il termine predetto, al Ministero dei lavori pubblici la preventiva autorizzazione all'assunzione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, è collocato, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte, nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, saranno posti a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei lavori può essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, agli ordinari diocesani nonché agli altri enti interessati quando forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche.

L'Ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della concessione, l'onere del collaudo delle opere è posto a carico del concessionario ».

ART. 5.

All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 può assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 20. In tale caso i predetti enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.

Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non più ripristinabili in sito, di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858 ».

ART. 6.

Al capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente comma:

« Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per

l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedono gli enti proprietari a spese dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti all'uopo presentati sentito il Comitato tecnico amministrativo ».

Art. 7.

All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al fine del pagamento delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma, la proprietà degli immobili stessi e la eventuale sussistenza di ogni altro diritto, peso ed onere di qualunque natura, viene dimostrata mediante dichiarazione resa, entro novanta giorni dalla data del provvedimento prefettizio che ordina la esecutorietà del piano di espropriazione e senza pregiudizio delle facoltà di cui all'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dal richiedente e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'immobile, alla presenza del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni. Il pubblico ufficiale, all'atto dell'autenticazione, ammonisce chi sottoscrive sulla responsabilità penale prevista per i casi di dichiarazioni mendaci.

Sulla base della suddetta dichiarazione il pretore o il tribunale competenti per ragioni di valore ed aventi giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile da espropriare, autorizzano il pagamento delle indennità e dispongono, ove sia il caso, le speciali modalità da osservarsi a garanzia del soddisfacimento di eventuali diritti reali di terzi, pesi ed oneri comunque gravanti sull'immobile ed a garanzia dell'amministrazione espropriante per il caso che quest'ultima, entro il predetto termine di giorni novanta abbia manifestato, con propria comunicazione allo stesso giudice, l'intendimento di opporsi alla stima dell'Ufficio tecnico erariale. Nel caso in cui gli interessati non provvedano a presentare la suddetta dichiarazione nel termine stabilito, il pretore o il tribunale autorizzano il versamento delle indennità nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti.

In seguito alla presentazione dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento o il versamento nella Cassa depositi e prestiti, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Entro tre anni dalla pronuncia dell'espropriazione, l'espropriato produrrà all'autorità giudiziaria che ha autorizzato il pagamento la documentazione diretta a comprovare la libertà e la legittimità del dominio. Sulla base di tale documentazione, il pretore o il tribunale adotteranno, in favore di chi di ragione, i provvedimenti definitivi per la conferma dei pagamenti eseguiti e per lo sviucolo delle somme eventualmente accantonate. Nel caso in cui l'espropriato non produca nel suddetto triennio la documentazione di cui al comma precedente, il pretore o il tribunale che hanno autorizzato il pagamento, disporranno che l'espropriato versi nella Cassa depositi e prestiti le somme percepite. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le espropriazioni da effettuarsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, anche se già iniziate, nonché alle espropriazioni da effettuarsi dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia per la costruzione di ricoveri provvisori e relative opere di civilizzazione, anche se già iniziate ».

ART. 8.

L'articolo 21 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonché di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge ».

ART. 9.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1970 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 10.

Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

ART. 11.

L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1971, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

ART. 12.

Per il completamento dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, resta stabilita:

in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 3 miliardi, 3.500 milioni, 4.500 milioni, 3 miliardi e 3 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici;

in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 8 miliardi, 8 miliardi, 13 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 13.

Per le esigenze di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente per l'anno finanziario 1971 e per l'anno finanziario 1972, la somma di lire 2.500 milioni.

ART. 14.

Lo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è integrato di lire 2.800 milioni.

ART. 15.

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è integrato dell'importo di lire 5 miliardi ed è esteso al comune di Roccamena ed alla frazione Grisi del comune di Monreale.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1971.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 16.

Le lettere *d)* ed *e)* della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già modificate con l'articolo 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente modificate come segue:

« *d)* per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968	L.	1.000 milioni
nell'esercizio 1969	»	2.000 milioni
nell'esercizio 1970	»	1.000 milioni

e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 26:

nell'esercizio 1968	L.	3.000 milioni
nell'esercizio 1969	»	3.000 milioni
nell'esercizio 1970	»	2.000 milioni
nell'esercizio 1971	»	5.000 milioni ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 14.235 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 10.300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

ART. 18.

All'onere di lire 13.300 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — RESTIVO — PRETI —
LAURICELLA — NATALI — DONAT-CATTIN
— FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto. *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO